



Palmanova UD 27 giugno 2007

Al Presidenti dei Circoli Ippici del F.V.G.
E ai Genitori dei Tesserati F.I.S.E. FVG

FIGLI PRATICANTI ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA E DETRAZIONE IRPEF

Lunedì 2 Aprile è stato firmato in Roma il decreto del 28-3-2007 del Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che fissa le regole per potere usufruire della detrazione Irpef (attualmente nella misura del 19%) delle spese sostenute dal 1° gennaio 2007 a favore dei figli di età compresa fra 5 e 18 anni a titolo di iscrizione e di abbonamento annuale all'esercizio della pratica di attività sportive dilettantistiche.

L'importo massimo annuo di spesa agevolata è pari a 210 euro, pertanto la detrazione che potrà essere portata in detrazione dell'Irpef lorda, a partire dalla compilazione del modello Unico 2008 o del modello 730/2008, ammonta a 39,90 euro, arrotondato per eccesso a 40 euro.

Qui di seguito illustriamo alcuni passi "significativi" del provvedimento, che si compone di due articoli.

Si pregano i Circoli e i Genitori in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa .

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Gianfranco Tonali

IL PRESIDENTE
Michele Stavro Santarosa

Presidente : Michele Stavro Santarosa – cell. 338-8105196



Decreto 28 marzo 2007

Articolo/Argomento	Contenuto in sintesi	Note a commento
1. Definizione di “associazione sportive”, presso le quali le spese per le attività svolte dai figli godono della agevolazione	* Si intendono le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, commi 17 e successivi della Legge 27 dicembre 2002, n. 289	* Si tratta quindi di: - Associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica (più diffuse) - Associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica - Società sportive dilettantistiche di capitali (srl-spa)/cooperative senza fini di lucro * Esclusione: - Società sportive di capitali lucrative (srl-spa-coop) in regime ex Legge 23-3-1981, n. 91 (professionismo sportivo)
1. Definizione di “palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica”, presso i quali le spese per le attività svolte dai figli godono della agevolazione	* Si intendono tutti gli impianti: - dedicati solo ad uno sport e polivalenti - dedicati all’attività sportiva agonistica o solo di propaganda (non agonistica) - gestiti da enti pubblici o da soggetti privati anche con fini di lucro (ditte individuali o società di persone/di capitali), fermo restando l’esclusione degli impianti destinati all’esercizio della pratica sportiva “professionale”	Considerazione: Se anche il “luogo” della pratica sportiva è rilevante ai fini della agevolazione, ciò significa che la pratica sportiva dilettantistica svolta da una associazione o società sportiva dilettantistica di capitali senza fine di lucro organizzata: a) in un impianto dove si svolge sport professionistico (es. calcio serie A, B, C1/C2; pallacanestro serie A1, prove di ciclismo pro); b) in un impianto dove si svolge attività fisico-motoria non riconosciuta dalle istituzioni sportive (sala fitness...); c) “al di fuori” di un impianto (es. per strada, lungo i fiumi...), non gode della agevolazione in esame?
2. Certificazione in mano ai genitori valida ai fini del godimento della detrazione Irpef sulle spese sostenute per la pratica sportiva dei figli	- bollettino postale o contabile bancaria di addebito; oppure - fattura, ricevuta o quietanza recante: * i dati identificativi della associazione o società sportiva dilettantistica di capitali senza fine di lucro, o della ditta (individuale o societaria) gerente l’impianto; * la causale del pagamento (quota iscrizione o quota corso/abbonamento); * l’attività sportiva esercitata; * l’importo corrisposto; * i dati anagrafici del praticante l’attività sportiva; * il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento	Considerazione: Gli operatori economici (ditte individuali o società di persone/capitali) con fini di lucro non sono riconosciuti dalle istituzioni sportive (Fsn, Coni), anche se gerenti impianti sportivi. Alla luce di quanto sopra, come è possibile che il legislatore possa allora prevedere anche il rilascio di una certificazione (fattura) valida ai fini della agevolazione da parte dei suddetti soggetti per una attività, quella sportiva dilettantistica, preclusa loro dai regolamenti sportivi?